

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica, per quanto riguarda le norme europee di emissione per autoveicoli di cilindrata inferiore a 1,4 litri, la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(89/458/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità in materia ambientale, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, invita a tenere conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a motore ed a adeguare in tal senso le direttive già adottate;

considerando che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre significativa-

mente il livello attuale delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 70/220/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/436/CEE ⁽⁵⁾, fissa valori limite per le emissioni di ossido di carbonio e di idrocarburi incombusti provenienti da questi motori; che detti valori limite sono stati ridotti una prima volta dalla direttiva 74/290/CEE ⁽⁶⁾ ed integrati, conformemente alla direttiva 77/102/CEE ⁽⁷⁾, con valori limite per le emissioni ammesse di ossidi di azoto; che i valori limite per questi tre inquinanti sono stati di nuovo ridotti dalle direttive 78/665/CEE ⁽⁸⁾, 83/351/CEE ⁽⁹⁾ e 88/76/CEE ⁽¹⁰⁾ e che i valori limite per le emissioni di particelle inquinanti dei motori diesel sono stati introdotti dalla direttiva 88/436/CEE;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che la Comunità europea dispone o sta perfezionando tecnologie che consentono ulteriori riduzioni dei valori limite applicabili ai motori di tutte le cilindrate;

considerando che dovrà essere compiuto uno sforzo particolare per promuovere le tecnologie specifiche concernenti i veicoli a motore nell'ambito del programma di ricerca per lo sviluppo delle nuove tecnologie;

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 27. 2. 1988, pag. 9.

GU n. C 134 del 31. 5. 1989, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 89.

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

⁽³⁾ GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 214 del 6. 8. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 61.

⁽⁷⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 223 del 14. 8. 1978, pag. 48.

⁽⁹⁾ GU n. L 197 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 1.